

**Regolamento Comunale
sull'Ordinamento degli uffici e dei
servizi**

(Modifica relativa al Capo II bis Nucleo di valutazione)

CAPO II – VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE

ART. 39 – Gli attori

Gli attori coinvolti nel processo valutativo e i rispettivi ruoli sono così identificati:

- a) *Gli organi di indirizzo politico amministrativo* esercitano le funzioni ad esse attribuite dalla legge, dallo Statuto Comunale, dal presente ordinamento e dal sistema di valutazione e Misurazione della performance (SMIVAP);
- b) *Il Nucleo di Valutazione* cui compete la formulazione al Sindaco della proposta di valutazione della performance del Segretario Comunale e delle posizioni organizzative e le cui funzioni sono meglio descritte nel capo che segue;
- c) *I responsabili dei servizi/titolari di posizione organizzativa*: effettuano e sono responsabili della valutazione annuale dei dipendenti loro assegnati. Per il personale assegnato durante l'anno, ma già in servizio presso l'ente saranno mediate le valutazioni dei funzionari interessati;
- d) *L'unità operativa di coordinamento, programmazione e studio*: costituisce la struttura tecnica permanente per la misurazione della performance a supporto del nucleo di valutazione .

CAPO II bis – NUCLEO DI VALUTAZIONE

ART. 39 bis – Funzioni del nucleo di valutazione

Ai sensi dell'art. 147 del D. Lgs. n. 267/2000 è individuato il nucleo di valutazione, che svolge le seguenti funzioni:

- monitora il funzionamento complessivo del sistema di valutazione, della trasparenza e integrità;
- comunica tempestivamente criticità riscontrate;
- garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, nonché l'utilizzo dei premi di cui al capo seguente, secondo quanto previsto dalla legge, dai contratti collettivi nazionali, dai contratti integrativi, dai regolamenti interni all'amministrazione, nel rispetto dei principi di valorizzazione del merito e della professionalità,
- presenta proposta di valutazione dei funzionari apicali e del Segretario e di attribuzione ad essi di eventuali premi,
- collabora con l'amministrazione e con i responsabili dei servizi per il miglioramento organizzativo e gestionale dell'ente locale;
- supporta i funzionari nella valutazione dei dipendenti, sotto il profilo metodologico, al fine di garantire il rispetto del sistema e l'omogeneità delle valutazioni;
- è responsabile della corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti predisposti dalla commissione per la valutazione, trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche;
- verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità,
- esercita ogni altra competenza eventualmente attribuitagli dalla legge.

Nello svolgimento delle proprie attività il Nucleo di Valutazione si avvale del supporto dell'Unità operativa di coordinamento, programmazione e studio che funge da elemento di raccordo e congiunzione fra l'Amministrazione ed il Nucleo stesso.

ART. 39 *ter* – Nomina, composizione e requisiti del Nucleo di Valutazione

Il Nucleo di Valutazione è costituito da un organo monocratico composto da un soggetto in possesso di requisiti di elevata professionalità ed esperienza giuridico-organizzativa, in particolare, è richiesto il possesso di laurea Specilaistica e/o magistrale in giurisprudenza (o laurea quadriennale vecchio ordinamento) e di comprovata esperienza formativo-professionale in materia di organizzazione aziendale, menagement e gestione e valutazione delle risorse umane.

Il Nucleo di valutazione viene nominato dal Sindaco per un periodo di tre anni. L'incarico può essere rinnovato una sola volta.

Al fine di accertare il possesso ed il livello dei requisiti dei candidati, le amministrazioni possono fare riferimento in primo luogo ai curricula presentati dagli stessi, ed attraverso un colloquio con l'interessato.

Non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7 comma 6 del D. Lgs. n. 165/2001.

Stante le ridotte dimensioni dell'ente possono essere nominati componenti del Nucleo soggetti che partecipano ad altri Nuclei o organismi indipendenti di Valutazione in diverse amministrazioni.

ART. 39 *quater* – Conflitto di interessi e cause ostative

Non possono essere nominati componenti dell'OIV soggetti che :

- a) siano stati condannati con sentenza passata in giudicato, per i reati previsti dal capo I del titolo II del codice Penale;
- b) abbiano svolto incarichi di indirizzo politico o ricoperto cariche pubbliche elettive presso l'amministrazione interessata nel triennio precedente la nomina;
- c) siano responsabili della prevenzione della corruzione presso la stessa amministrazione;
- d) si trovino, nei confronti dell'amministrazione, in una situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado;
- e) soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni , ovvero che abbiano rivestito incarichi simili o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni.
- f) abbiano riportato una sanzione disciplinare superiore alla censura;
- g) abbiano un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il secondo grado con dirigenti di prima fascia in servizio nell'amministrazione presso cui deve essere costituito il Nucleo o con il vertice politico – amministrativo o, comunque, con l'organo di indirizzo politico-amministrativo;
- h) siano stati motivatamente rimossi dall'incarico di componente di OIV e/o Nuclei di Valutazione prima della scadenza del mandato;
- i) siano stati revisori dei conti presso la stessa amministrazione;

Non possono essere nominati, inoltre, associazioni, società e, in generale, soggetti diversi dalle persone fisiche, anche nell'ipotesi in cui il conferimento dell'incarico avvenga scindendo il rapporto personale con il candidato dal rapporto economico, prevedendo l'erogazione del corrispettivo ad una società per l'attività è prestata dal singolo

L'assenza delle situazioni di cui al presente articolo deve essere oggetto di una formale dichiarazione del candidato.

ART. 39 *quinquies* – Dipendenza, gerarchia e responsabilità

Il Nucleo di Valutazione opera in posizione di autonomia sia nei confronti degli organi di governo che nei confronti dei responsabili della gestione e risponde del proprio operato solo ed esclusivamente al Sindaco.

ART. 39 *sexies* – Struttura tecnica permanente

Per l'esercizio delle proprie funzioni il nucleo si avvale del supporto della struttura interna tecnica permanente.

La struttura tecnica permanente è costituita all'interno dell'ufficio del segretario Comunale, U.O. coordinamento, programmazione e studio.

Alla struttura compete l'attuazione delle direttive, degli indirizzi e delle decisioni dell'OIV nonché la raccolta di dati e informazioni necessarie all'espletamento delle attività dell'organismo e funge da contratto formale e da elemento di raccordo con la struttura dell'ente.

ART. 39 *septies* – Cessazione incarico OIV

Il soggetto nominato componente del Nucleo di valutazione cessa dall'incarico per:

- a) incompatibilità sopravvenuta ai sensi dell'art. 39 *quater* del presente regolamento;
- b) rinuncia all'incarico;
- c) revoca.

La revoca anticipata dall'incarico viene adottata con provvedimento motivato del Sindaco solo per gravi inadempienze.

In caso di cessazione dall'incarico per rinuncia o scadenza naturale del termine, l'OIV rimane investito delle sue funzioni fino all'effettivo subentro del nuovo soggetto incaricato. In caso di cessazione anticipata dell'OIV per revoca o incompatibilità si ha la decadenza automatica dall'esercizio delle funzioni che verranno assunte dal nuovo soggetto incaricato.

Art. 39 *Octies*– Compensi

Al componente il nucleo spetta un compenso determinato dal Sindaco nel provvedimento di nomina e viene impegnato sul bilancio dell'ente con apposita determina dirigenziale.